



---

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Il Presidente**

Trento, 1 settembre 2010  
Prot. n. 3363 /Inter/AS-as

**Preg.mi Consiglieri**  
**Claudio Civettini**  
**Franca Penasa**  
**Alessandro Savoi**  
**Giuseppe Filippin**  
**Luca Paternoster**  
**Mario Casna**  
**Gruppo Lega Nord Trentino**  
**SEDE**

**e, p.c. Preg.mo Signor**  
**Giovanni Kessler**  
**Presidente del Consiglio Provinciale**  
**SEDE**

**Oggetto: interrogazione n. 1374**

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.

Il servizio di custodia ai sensi, in particolare, dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" è assicurato su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico per i beni amministrati e dalle Regole di Spinale e Manez, in forma associativa in applicazione anche della vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e della legge provinciale n. 3 del 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

La legge provinciale citata, quindi, lascia libera la possibilità da parte dei soggetti predetti di decidere la forma associativa più idonea per la gestione del servizio di custodia e di conseguenza il regolamento oggetto dell'interrogazione non è legittimato a dare alcuna indicazione in merito.

L'Ente di custodia costituito in forma associativa è da ritenersi ente di diritto pubblico in quanto è composto da amministrazioni territoriali e da Enti dei quali è stata chiarita la natura pubblicistica e, soprattutto, svolge anche attività da considerare sicuramente di interesse pubblico.

In relazione al ruolo e alle competenze del custode forestale il legislatore provinciale, con l'approvazione della citata legge provinciale n. 11 del 2007 ha inteso confermare pienamente sul proprio territorio la figura del custode forestale, riconoscendone la fondamentale importanza nella gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei soggetti pubblici quali i comuni, le ASUC (amministrazioni separate di uso civico), la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole, senza prevedere per esso alcuna modifica della figura professionale.

In particolare l'articolo 106 della legge provinciale n. 11 del 2007 al comma 1 definisce chiaramente qual è il ruolo del servizio di custodia (rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici) e prevede che i custodi possano essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica a favore di privati, di imprese nonché a sostegno del Piano di sviluppo rurale. Sarà inoltre l'ente di custodia che dovrà dettagliare i compiti del proprio custode.

Si evidenzia, infine, che il suddetto regolamento è stato preadottato dalla Giunta provinciale, unicamente al fine di dare avvio ad un'ampia ed articolata fase di ascolto e consultazione, rispettando scrupolosamente quanto previsto dalla legge provinciale n. 11 del 2007.

Allo stato attuale, è stato inviato al Consiglio delle Autonomie per l'acquisizione del relativo parere che, non appena pervenuto, consentirà di avviare la fase di confronto e partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, tra i quali pure l'Associazione dei custodi forestali.

Pertanto si evidenzia che in più occasioni di confronto l'Assessore provinciale competente ha chiarito che la volontà è quella di garantire un ampio processo partecipativo che conduca all'approvazione finale di un regolamento condiviso, in particolar modo, anche dalla categoria dei custodi.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -